



NEWS Euroconference

Edizione di venerdì 20 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Utilizzo delle perdite nelle società di persone
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Disciplina del prezzo valore: istruzioni per l'uso
di Mauro Muraca

LA LENTE SULLA RIFORMA

Ravvedimento operoso: come cambia per le violazioni dall'1.9.2024
di Angelo Ginex

IVA

Operazioni triangolari: analisi della “teoria della volontà”
di Roberto Curcu

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La sede di direzione effettiva determina la residenza fiscale delle società
di Marco Bargagli

EDITORIALI

Euroconference presenta: i corsi abilitanti per Gestore della Crisi d'Impresa
di Redazione



CASI OPERATIVI

Utilizzo delle perdite nelle società di persone

di Euroconference Centro Studi Tributari

Alfa Sas è partecipata al 98% da Beta Sas (acommandante) e al 2% dal socio persona fisica Z (socio accomandatario).

Il capitale sociale di Alfa ammonta a 100.000 euro.

Alfa ha conseguito nei precedenti esercizi perdite (civilistiche e fiscali) superiori al proprio capitale sociale (e al patrimonio netto complessivamente inteso).

Si chiede:

1. se in funzione del disposto di cui all'articolo 8, comma 2, Tuir, le perdite eccedenti il capitale generate da Alfa possano essere attribuite a Beta in proporzione alla quota di capitale originariamente conferito 98.000 euro) oppure l'erosione "civilistica" di tale capitale comporta il venir meno del *plafond* valido per l'attribuzione delle perdite. In sostanza si richiede se il valore del capitale conferito costituisca un limite alla complessiva deducibilità delle perdite fiscali da parte dell'acommandante oppure se tale valore costituisce un criterio per la sola ripartizione delle stesse per ogni esercizio;
2. se la nozione di capitale sociale espressa nell'articolo 8, comma 2, Tuir, si riferisce al solo capitale oppure anche alle eventuali riserve di utili o versamenti in conto futuro aumento di capitale;
3. se l'eventuale aumento di capitale volto ad aumentare il *plafond* per l'attribuzione delle perdite debba avvenire prima del 1° gennaio dell'anno in cui si genererà la perdita oppure se l'incremento in corso d'anno impatta sul valore del capitale sociale di riferimento;
4. in caso di cessione come impattano le perdite fiscali attribuite sulla determinazione del costo fiscale della partecipazione di Beta in Alfa e se ricorrendone i presupposti di cui all'art. 87 l'eventuale minusvalenza da cessione sarebbe deducibile per il 49.72%.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)





GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Disciplina del prezzo valore: istruzioni per l'uso

di Mauro Muraca

Master di specializzazione

Immobili e fisco: analisi e novità della riforma fiscale

[Scopri di più](#)



Normativa

Articolo 1, comma 497, L. 266/2005

Articolo 52, comma 5-bis, D.P.R. 131/1986

Prassi

circolare n. 18/E/2013

Risoluzione n. 149/E/2008

risposta ad interpello n. 33/2022

risoluzione n. 121/E/2007

Risoluzione n. 145/E/2009

Risoluzione n. 53/E/2014

Risoluzione n. 176/E/2009

Risoluzione n. 320/E/2007

Circolare n. 2/E/2014

Studio notariato n. 116-2005/T

Studio del consiglio nazionale del notariato n. 133/2015/t



Giurisprudenza

Cassazione n. 19878/2024

Cassazione n. 3409/2019

C.T. Prov. Milano 19.12.2016 n. 9617/3/16

C.G.T. del Lazio n. 1480/2023

Ordinanza n. 16229 /2021

Cassazione n. 20503/2024

Cassazione n. 5751/2018

L'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#), ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2006, nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, una **deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile**, stabilendo che, in **presenza di determinati requisiti** (soggettivi e oggettivi) e di **specifiche condizioni**, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, **deve essere costituita dal “valore catastale”** (c.d. “prezzo-valore”), in **luogo del corrispettivo** pattuito riportato nel contratto di compravendita (generalmente più elevato).



Nota bene

I trasferimenti immobiliari soggetti alla particolare disciplina del “prezzo-valore” usufruiscono, inoltre, della cosiddetta “valutazione automatica”, che **preclude all’Amministrazione finanziaria la possibilità di rettificare il valore catastale** dell’immobile che è stato dichiarato in atto, ai sensi dell'[articolo 52, comma 5-bis, D.P.R. 131/1986](#).

Chi può aderire alla disciplina del prezzo valore?

La determinazione della base imponibile, mediante l’applicazione del criterio del “prezzo-valore”:

- è ammessa a condizione che **la cessione dell’immobile avvenga nei confronti di**



persone fisiche, che non agiscono nell'esercizio di “*attività commerciali, artistiche o professionali*”;

- non si applica alle **cessioni nelle quali l'acquirente sia un soggetto Iva** che acquista l'immobile nell'esercizio della **propria attività d'impresa o professionale**.



Nota bene

Per applicare il “prezzo-valore” **non rileva**, invece, **la natura del cedente il fabbricato che**, quindi, potrà anche essere un soggetto esercente attività di impresa, sempre che **la cessione effettuata non risulti imponibile ad Iva** (per obbligo e per opzione), poiché la disciplina in rassegna è inapplicabile agli atti di trasferimento immobiliare soggetti ad Iva.

Quali sono gli immobili interessati dalla disciplina del prezzo valore?

L'agevolazione del “prezzo valore” **non si applica ai trasferimenti di fabbricati a destinazione diversa da quella abitativa** (negozi, uffici, capannoni industriali, eccetera), in quanto la cessione deve avere necessariamente ad oggetto un “*immobile ad uso abitativo e relative pertinenze*”, vale a dire un **immobile censito nella categoria catastale A** (eccetto A/10), ovvero nelle **categorie C/2, C/6 e C/7** nel caso di **immobili pertinenziali** a tale fabbricato.



Nota bene

La normativa sul prezzo valore si riferisce genericamente al trasferimento di un immobile abitativo, a **prescindere dalla classificazione catastale dello stesso**: sarà possibile, quindi, invocare l'agevolazione in rassegna, anche in presenza di **un immobile di lusso**, ma per tale acquisto **non si potrà mai richiedere i benefici “prima casa”** ai fini dell'imposta di registro, in quanto per beneficiare di tale agevolazione è necessario che l'immobile abitativo (oggetto del trasferimento) non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La disciplina del prezzo valore può applicarsi alle pertinenze?

A differenza di quanto previsto in materia di agevolazione “*prima casa*”, il sistema del “prezzo-valore” **non pone alcuna restrizione né in ordine alla tipologia né in ordine al numero delle pertinenze che rilevano per potersi avvalere del regime del c.d. ‘prezzo-valore’** (**circolare n.**



18/E/2013), essendo soltanto richiesto che:

- **il bene principale** (cui accedono le pertinenze) sia un **immobile ad uso abitativo**;
- **nell'atto di cessione venga data evidenza del c.d. “vincolo pertinenziale”**, che rende il bene servente una proiezione del bene principale;
- gli immobili pertinenziali **siano suscettibili di valutazione economica** e, quindi, che siano dotati di una **propria rendita catastale**.



La disciplina del “prezzo valore” si applica anche in caso di **acquisto di un box auto separato dalla casa principale**, purché sia chiaramente dimostrato che esiste un **legame economico funzionale tra il box pertinenziale e la casa principale**, come previsto dall’articolo 817 cod. civ., ovvero deve essere verificato che il box abbia un’utilità diretta per la casa principale. Diversamente, **non sarà possibile invocare la normativa del “prezzo valore”, se il box auto è utile solo al suo proprietario, anziché all’immobile abitativo principale** ([risposta ad interpello n. 33/2022](#)).

La disciplina del prezzo valore può applicarsi ai terreni?

Il regime del “prezzo-valore” non trova applicazione per i **trasferimenti aventi ad oggetto i “terreni agricoli”**, in relazione ai quali la base imponibile rimane ancorata al **valore venale in comune commercio** dell’immobile trasferito, o se superiore, dal **corrispettivo pattuito** ([risoluzione n. 121/E/2007](#)).



Nota bene

Esiste, tuttavia, una ipotesi residuale che ammette la possibilità di applicare la disciplina del “prezzo-valore” **nell’ambito dei trasferimenti agricoli**, qualora detti terreni rappresentino effettivamente **una “pertinenza” del fabbricato abitativo** (Risoluzione n. 149/E/2008).

Il criterio del “prezzo valore” **non opera con riferimento a terreni agricoli, alienati assieme a**



immobili a uso abitativo, in mancanza della prova del rapporto di funzionalità oggettiva (in termini di utilità o ornamento) dei terreni rispetto alle due unità abitative ([risposta ad interpello n. 420/2021](#)).

Come si determina il valore catastale nella disciplina del prezzo valore?

Per quantificare il valore catastale dell'immobile acquistato con l'agevolazione del "prezzo-valore" è necessario **moltiplicare la rendita catastale** (rivalutata del 5%), per **determinati coefficienti in base alla tipologia catastale dell'immobile**. In particolare, per gli immobili abitativi di categoria A (eccetto A/10) e per quelli ad essi pertinenziali (C/2, C/6, e C/7), occorrerà fare riferimento ai seguenti moltiplicatori:

- se si tratta di immobile ad uso prima casa => il **moltiplicatore è pari a 110** => **VALORE CATASTALE = (Rendita catastale x 5%) x 110**;
- se si tratta di immobile ad uso seconda casa => il **moltiplicatore è pari a 120** => **VALORE CATASTALE = (Rendita catastale * 5%) x 120**

Il valore catastale dell'immobile (come sopra determinato) dovrà essere utilizzato quale base imponibile su cui **calcolare l'imposta di registro**.

Regime IVA della cessione dell'immobile abitativo e delle relative pertinenze	Requisiti prima casa	Imposta di registro da applicarsi sul valore catastale come sopra determinato	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
--	-----------------------------	--	---------------------------	--------------------------



LA LENTE SULLA RIFORMA

Ravvedimento operoso: come cambia per le violazioni dall'1.9.2024

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'istituto del **ravvedimento operoso** è stato modificato dal decreto attuativo della **riforma fiscale** in materia di sanzioni tributarie (**D.Lgs. 87/2024**), al fine di operare una generale **rivisitazione al ribasso** delle **sanzioni amministrative già previste**.

Nello specifico, la citata novella ha **modificato** l'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), nei seguenti termini:

- **lettera b-bis**), ove è prevista la **riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione** di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine** per la presentazione della **dichiarazione** relativa all'anno della violazione, oppure **oltre un anno** dall'omissione o dall'errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
- **lettera b-ter**), ove è prevista la **riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione** di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo** la comunicazione dello **schema di atto** impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di **contraddittorio obbligatorio** di cui all'[articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- **lettera b-quater**), ove è prevista **la riduzione a 1/5 del minimo**,
- se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione** della **violazione**, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione ai sensi dell'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#) e, comunque, **prima** della comunicazione dello **schema di atto** inviato nella fase di contraddittorio preventivo ex [articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#);
- **lettera c**), ove è prevista la **riduzione a 1/10 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni**.

Inoltre, il suddetto **D.Lgs. 87/2024** ha introdotto le **nuove ipotesi** che seguono:



- **lettera b-quinquies),** che prevede la **riduzione a 1/4 del minimo** se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo** la **comunicazione** dello **schema di atto** inviato nella fase di **contraddittorio preventivo** relativo alla **violazione constatata con processo verbale, senza** che sia stata presentata istanza di **accertamento con adesione**;
- **comma 2-bis**, ove è previsto che, se la sanzione è calcolata con le regole sul **concorso di violazioni e continuazione** di cui all'[articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla **prima violazione**. La **sanzione unica** su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle **procedure** messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene **dopo** il verificarsi degli **eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies),** si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
- **comma 2-ter**, ove è previsto che la **riduzione** della sanzione è, in ogni caso, **esclusa** nel caso di presentazione della dichiarazione con un **ritardo superiore a novanta giorni**.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, appare evidente come il **campo applicativo** dell'istituto in esame risulti **ampliato**. Il **ravvedimento operoso, in passato**, trovava **applicazione solo in via preventiva** rispetto alle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. **Ora**, invece, è ammesso anche in un **momento successivo** alla comunicazione dello **schema di atto** inviato nella fase di contraddittorio preventivo *ex articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000*.

La citata novella ha poi confermato l'applicabilità del **cumulo giuridico**, anche all'interno del **ravvedimento operoso**, mediante la previsione contenuta nel nuovo **comma 2-bis dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#)**. Tale disposizione fa riferimento al **momento di commissione della prima violazione**, per cui potrebbe avere un **impatto maggiore** nel caso di **violazioni afferenti all'Iva**.

Infine, sotto il profilo dell'**efficacia temporale**, è importante sottolineare che, ai sensi dell'[articolo 5, D.Lgs. 87/2024](#), le modifiche indicate troveranno **applicazione** esclusivamente alle **violazioni commesse a partire dall'1.9.2024**. Conseguentemente, alcuna modifica è entrata in vigore per le **violazioni pregresse non ancora contestate o non definitivamente accertate**, alle quali si applica la **disciplina previgente**.



IVA

Operazioni triangolari: analisi della “teoria della volontà”

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Con la [sentenza n. 23521 del 2.9.2024](#), la Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata sulle **operazioni triangolari all'esportazione**, dove c'è IT1 che cede dei beni ad IT2, il quale li **cede a sua volta ad un soggetto extracomunitario**, e la merce lascia **regolarmente il territorio dell'Unione Europea**. La questione riguardava, ovviamente, il **regime di non imponibilità della cessione da IT1 ad IT2**, e sul punto la Corte di cassazione ritiene lo stesso applicabile anche **se il trasporto della merce in esportazione è stato curato da IT2**, sulla base della cosiddetta **“teoria della volontà”**.

La questione nasce perché se il trasporto della merce è curato da IT2, nella prima cessione non potrebbe trovare applicazione il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 (perché il trasporto non lo cura il cedente), e nemmeno da lettera b) (perché il cessionario è residente). In sostanza, per la lettura formale della norma che ne fa l'Agenzia delle entrate, nel caso in cui il trasporto non sia curato da IT1, **lo stesso non può applicare il regime di non imponibilità nei confronti di IT2**, anche se non è in discussione che la merce abbia lasciato il territorio dell'Unione e, quindi, **non sia andata in consumo ai fini IVA**.

La norma nazionale, peraltro, è conforme a quella comunitaria (articolo 146, Direttiva 112/2006), la quale **esenta la cessione all'esportazione**, solo quando il **trasporto è curato dal venditore** o dall'acquirente non stabilito nel territorio del venditore; in sostanza, **anche la norma europea valorizza il soggetto che cura il trasporto**.

La Cassazione, invece, ha elaborato questa **“teoria della volontà”**, per la quale è **irrilevante il soggetto che cura il trasporto** e/o se lo stesso viene **materialmente interrotto** da quando i beni partono dallo stabilimento di IT1 a **quando escono dalla Comunità**, dovendo invece verificare se l'operazione di trasporto può considerarsi come **“unitaria”**, e ciò si verifica quando **“la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo, che la immette in consumo; il vincolo di destinazione sulla merce da trasportare esclude una signoria dominicale sui beni acquistati e, pertanto, impedisce di qualificare il trasferimento come cessione di beni ai fini IVA”**.

Curiosamente, la Cassazione ritiene che la teoria della volontà sia condivisa dalla stessa



Agenzia delle entrate ([risposta ad interpello n. 283/2023](#)); tuttavia, l’Agenzia ha una visione diametralmente opposta a quella prospettata dalla Cassazione, in quanto proprio in tale risposta evidenzia chiaramente di **ritenere irrilevante** che, dalla contrattualistica tra IT1 ed IT2, **risulti che la destinazione dei beni sia la rivendita all'estero**, e valorizza solo chi sia il soggetto che cura il trasporto, guardando le clausole Incoterms delle vendite tra IT1 ed IT2, ed evidenziando che nel caso di acquisti fatti con clausole EXW ed FCA, IT2 **si fa carico di tutti i rischi durante il trasporto**.

Ora, quando Agenzia delle entrate e Cassazione hanno due visioni differenti, chi sposa la linea proposta dalla Cassazione, oltre a dover sperare che la Cassazione non cambi orientamento quando sarà la propria ora, **deve** – ad avviso di chi scrive –

- **avere le spalle sufficientemente larghe per poter sopportare eventuale un giudizio fino alla Cassazione** (evidenziamo che chi ha avuto successo in Cassazione sulla materia ha avuto dei gradi di merito che non sono sempre stati a lui favorevoli), ed
- **essere nella stessa situazione di chi ha già vinto in Cassazione.**

Quanto al secondo punto, evidenziamo che è assolutamente necessario che vi sia fin dall’origine una “**comune volontà**” di **IT1 ed IT2 che la destinazione finale della merce sia l'estero**. In altri termini, la Cassazione ritiene che la merce non possa essere utilizzata da IT2, ma deve essere “**vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo che la immette in consumo**”; leggendo tali passaggi, si potrebbe, quindi, pensare che **la vendita da IT1 ad IT2 sia stata sottoposta ad un vincolo**, ad esempio, ad una condizione risolutiva per la quale, se la merce non fosse stata ceduta al soggetto extracomunitario, **la vendita sarebbe stata risolta di diritto**.

Altro passaggio importante, riguarda il fatto che per la Cassazione, nel caso specifico, **IT2 non ha mai avuto il potere di disposizione del bene trasportato come se ne fosse il proprietario**. Seguendo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, un **soggetto non ha il potere di disporre di un bene** come se ne fosse il proprietario – ad esempio – **quando non sopporta i rischi connessi al bene**, e quando non ha il potere di decidere cosa fare di questo bene, ad esempio **se cederlo, tenerlo, distruggerlo**, ecc... In sostanza, volendo essere molto restrittivi, verrebbe da dire che **la merce deve essere vincolata alla consegna ad un già ben individuato terzo soggetto**, in quanto se dal momento del prelievo della merce al momento di esportazione IT2 avesse il diritto di cambiare il proprio cliente, eserciterebbe **il potere di disporre del bene come se ne fosse proprietario**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La sede di direzione effettiva determina la residenza fiscale delle società

di Marco Bargagli

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il Legislatore ha recentemente introdotto un'importante riforma sulla **fiscalità internazionale** dettando, in particolare, i **nuovi criteri previsti per individuare la residenza fiscale dei soggetti Ires** (es. società di capitale, enti, compresi i Trust).

Nello specifico, il **D.Lgs. 209/2023** ha novellato l'[articolo 73, Tuir](#), il quale, nella versione **in vigore dal 2024**, prevede che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso».

Ciò posto, analizziamo compiutamente i **nuovi criteri introdotti dalla riforma fiscale internazionale**:

- **per sede di direzione effettiva**, si intende la **continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso;
- **per gestione ordinaria in via principale**, si intende il **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso**, con particolare riferimento al **radicamento dell'attività dell'impresa in un determinato territorio**;
- gli **organismi di investimento collettivo del risparmio** si considerano residenti ove **siano istituiti in Italia**;
- si considerano, altresì, **residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust **sono fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato;
- si considerano, infine, **residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria**, anche i trust istituiti in uno Stato a fiscalità privilegiata quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato **effettui in favore del trust un'attribuzione** che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la



costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché **vincoli di destinazione sugli stessi**.

Sul punto, giova evidenziare che, come risulta dalla **relazione illustrativa al provvedimento normativo**, i nuovi criteri riferiti alla “**sede di direzione effettiva**” e alla “**gestione ordinaria in via principale**”, sono elementi di **natura sostanziale** e riguardano rispettivamente **il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche** e dove **si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente**.

Possiamo, quindi, affermare che l’importante riforma intende dare **maggior risalto al ruolo dei manager aziendali** (a cui normalmente **sono conferiti effettivi poteri decisionali**), atteso che l’assemblea dei soci dovrebbe svolgere tipicamente una mera attività di **supervisione, direzione e coordinamento**, nonché **monitoraggio della gestione aziendale**.

A livello **internazionale** occorre, invece, fare **riferimento all’articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**, il quale prevede che l’espressione “*residente di uno stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate all’imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato*”.

In merito, il **criterio applicato in ambito internazionale**, nella versione modificata dal 2017, prevede che nell’ipotesi in cui una società sia **considerata residente in due diversi Stati** (ipotesi di doppia residenza o *dual residence*), la residenza fiscale della persona giuridica **viene individuata sulla** base di un **accordo tra le autorità competenti** (denominato *mutual agreement*), che dovrà tenere conto del **luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*), del **luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e **di ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

Quindi, per valutare la **sede di direzione effettiva** occorre fare riferimento alla **convenzione internazionale e relativo commentario** e, in particolare **all’articolo 4 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (punto 24.1)**, il quale sottolinea che per **individuare la reale residenza fiscale di una società o di un ente** occorre valutare a titolo esemplificativo **vari fattori**, tra cui:

- il luogo in cui si **tengono abitualmente le riunioni del Consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente della società o ente**;
- il luogo in cui l’amministratore delegato e i componenti dell’alta direzione **svolgono abitualmente le loro attività**;
- il luogo ove si trova il **quartier generale del Gruppo multinazionale**;
- quali sono le norme o le **Leggi del Paese che disciplinano lo status giuridico della società**;



- dove sono **tenute le sue scritture contabili**.

Infine, dopo avere **tracciato il rinnovato contesto normativo di riferimento**, occorre ricordare che la Suprema Corte di cassazione ha nel tempo sancito che *“per identificare la nozione di attività principale necessita fare riferimento a tutti gli atti produttivi e negoziali, nonché ai rapporti economici, che lo stesso ente pone in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l’oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell’attività dell’ente”* (Sentenza n. 6995/2014, sentenza n. 1811/2014 e sentenza n. 7080/2012).

Più di recente, con la **sentenza n. 17289/2024**, gli ermellini hanno confermato che per individuare la residenza fiscale non è possibile **far semplicemente coincidere la sede della direzione effettiva dell’attività svolta dalla società con il luogo in cui sono localizzati i beni gestiti dall’impresa**.

I giudici di piazza Cavour, **accogliendo il ricorso presentato dal contribuente**, hanno sancito il seguente principio di diritto: **la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali di natura amministrativa e direttiva**.

Di contro, il giudice del gravame ha **erroneamente fondato**, nel merito, la propria decisione basata sulla localizzazione dei beni, senza **valutare attentamente il luogo ove era localizzata la direzione effettiva**, intesa come il luogo dove hanno **reale svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente**.



EDITORIALI

Euroconference presenta: i corsi abilitanti per Gestore della Crisi d'Impresa

di Redazione

La gestione delle crisi aziendali è un settore sempre attuale e in continua evoluzione, che richiede competenze specifiche e costantemente aggiornate. Per rispondere a questa esigenza formativa e **consentire l'iscrizione, o il mantenimento dell'iscrizione, all'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia**, l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, in collaborazione con Euroconference, ha sviluppato due corsi distinti:

1. **il Corso di Formazione per la prima iscrizione**
2. e **il Corso di Aggiornamento** per Gestori della Crisi d'Impresa.

Questi corsi sono pensati per preparare e aggiornare i professionisti che operano nel campo della gestione e risoluzione delle crisi aziendali.

Corso di Formazione per la prima iscrizione nell'Elenco

Il **Corso Gestore della Crisi d'Impresa** è un'opportunità ideale per chi desidera ottenere le competenze e i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il corso, della durata di **44 ore distribuite su 11 incontri**, si terrà in modalità di **diretta web dall'8 ottobre al 14 novembre 2024**.

Durante il corso, i partecipanti avranno modo di approfondire una vasta gamma di argomenti: dal contesto normativo attuale, passando per la redazione di piani di risanamento, fino agli strumenti di composizione negoziata della crisi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il programma include anche momenti di interazione con esperti formatori, permettendo un apprendimento pratico e operativo.

Il corso è destinato a tutti i **professionisti iscritti agli albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro**.



 Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA
Euroconference
Centro Studi Tributari

Corso di formazione
GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA: CORSO ABILITANTE
per l'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia

Scopri di più

Corso di Aggiornamento

Il [Corso di Aggiornamento](#) è pensato per quei **professionisti già iscritti nell'Elenco** del Ministero della Giustizia che desiderano mantenere l'iscrizione e aggiornare le proprie competenze. Il corso, della durata di **18 ore distribuite su 5 incontri**, si svolgerà **dal 19 novembre al 17 dicembre 2024**, sempre in modalità di diretta web, e consente di esaurire le esigenze di formazione richieste per il biennio.

Il programma del corso di aggiornamento si concentra sulle principali novità normative e sui nuovi strumenti disponibili per la gestione delle crisi aziendali.

I partecipanti potranno approfondire temi come la composizione negoziata della crisi, la redazione di piani di risanamento e le procedure di liquidazione giudiziale. Anche in questo caso, il corso prevede momenti interattivi con esperti formatori per discutere casi pratici e applicare le nozioni apprese.

 Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA
Euroconference
Centro Studi Tributari

Corso di aggiornamento
GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA: CORSO DI AGGIORNAMENTO
valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia

Scopri di più

Conclusioni

Partecipare a questi corsi rappresenta un'opportunità unica per cogliere **nuove opportunità professionali**, acquisire o aggiornare le competenze necessarie a gestire le crisi aziendali in modo efficace e conforme alle normative vigenti.

Con un approccio pratico e interattivo, i partecipanti saranno in grado di affrontare le sfide poste dalle situazioni di crisi aziendale con sicurezza e competenza.

Non perdere l'occasione di migliorare le tue capacità professionali e contribuire al



risanamento delle imprese in difficoltà. Iscriviti oggi stesso e fai un passo avanti nella tua carriera di gestore della crisi d'impresa.